Statuto di “1000 passi Associazione Sportiva Dilettantistica”

ART.1 Costituzione-Sede-Durata

E' costituita l'Associazione sportiva dilettantistica, senza finalità di lucro, denominata:
“1000 passi Associazione Sportiva Dilettantistica”.
L'Associazione ha sede legale in San Donà di Piave Via Palladio n° 26/4.
L'associazione potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART.2 –Natura e Scopi

L'Associazione si affilia ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI ed a tutte le disposizioni dell'Ente di Promozione cui aderisce.
L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche sociali.
L'Associazione ha per scopo quello di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche nonché di quelle ricreative, ambientalistiche, culturali e delle attività inerenti alla salute e al benessere (in particolare e senza esclusività si elenca: il nordic walking, la ginnastica yoga, la ginnastica posturale, la back school, le biodiscipline, lo shiatsu, i trattamenti olistici, il trekking, l'escursionismo, l'arrampicata, il trail running, l'orienteering ecc...), quali mezzi di formazione e di crescita psico-fisica dei propri associati.
Per il miglior perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro:
-svolgere l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività che ne costituiscono l'oggetto;
-promuovere e diffondere le attività con serate informative, corsi didattici e di formazione, riunioni, stages, seminari, tavole rotonde, conferenze, organizzazione di gare e momenti di verifica sulle attività svolte.
-collaborare con gli esperti del settore e sodalizi di vario genere al fine di creare dei momenti di scambio di esperienze;
-avanzare proposte agli enti sportivi e pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale, per un'adeguata programmazione sportiva sul territorio;
-gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sportivo sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero;
-organizzare iniziative, servizi, attività culturali, nonché turistiche e ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, aggiornamento e di ricreazione dei soci.
Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa a favore dei soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

ART.3- Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio e le entrate sono costituite: a) dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali; b) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione; c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto; d) da contributi di soggetti pubblici e privati; e) dagli introiti derivanti da accordi di pubblicità e sponsorizzazione od ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale; g) da ogni altra entrata derivante da attività poste in essere dall'Associazione. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, ancorchè in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. Gli eventuali utili o avanzi di gestione debbono essere interamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dei suoi scopi statutari.
L'esercizio finanziario va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.

ART.4- Soci diritti /doveri

Le categorie dei soci sono le seguenti: a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo; b) Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente o al Vice Presidente, i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo.
I diritti e i doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari.
Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore. L'ammissione può essere

rifiutata solo per gravi motivi, che comunque non devono essere verbalizzati nè comunicati. La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce con la delibera presidenziale, la relativa iscrizione a libro e consegna della tessera. Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente o Vice Presidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio ed in particolare il diritto di voto nelle assemblee. L'iscrizione ha validità dodici mesi dalla data di ammissione e si rinnova automaticamente con il versamento della quota associativa. Non sono ammessi soci temporanei.

L'adesione all'Associazione comporta:

a) piena accettazione dello Statuto Sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
b) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
c) il pagamento della tessera, delle quote associative e dei contributi;
d) il mantenimento rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione;
e) il dovere di astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione ed alla vita associativa.

Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La perdita della qualifica di socio può avvenire per: a) morosità; b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari; c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione; d) comportamento scorretto; e)scioglimento dell'Associazione.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato. E' ammesso il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare.

ART.5- Quote Sociali

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso. Gli importi delle quote associative annuali e delle quote aggiuntive per il pagamento di corrispettivi specifici vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

La quota sociale non è rivalutabile e non è trasmissibile a terzi, fatto salvo il caso di morte.

ART.6- Assemblea /Bilancio

L'Assemblea è sovrana ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari. Tutti i soci maggiorenni vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (art. 2538, II comma, C.C.). E' fatto divieto di voto ai soci minorenni. L'Assemblea previa convocazione del Presidente dell'Associazione (mediante avviso affisso all'albo almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa) si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro il 30 di Aprile, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente (consuntivo) nonché quello preventivo ed una volta ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche. La modalità del voto è palese.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo oppure da almeno la metà più uno degli associati per deliberare su:

-approvazione e modificazione dello Statuto Sociale,
-atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
-scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un'ora di distanza dalla prima. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima.Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto economico finanziario resta, inoltre, consultabile per i venti giorni successivi alla sua approvazione. Spetta tra l'altro all'Assemblea deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

ART.7-Consiglio Direttivo

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone di tre membri: Presidente, Vicepresidente e Segretario, eletti liberamente a maggioranza semplice dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio dura in carica un quadriennio è revocabile ed è rieleggibile. Il Consiglio è investito, da parte dell'Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione e, pertanto, potrà

compiere, in persona del Presidente o del Vicepresidente tutti gli atti di ordinaria amministrazione svolgendo qualsiasi operazione diretta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Qualora un componente del Consiglio Direttivo, per dimissioni o per altra causa, cessi di far parte del Consiglio, sarà sostituito dal primo candidato, in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'Assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci;
g) stabilire l'importo delle quote sociali e i termini di pagamento;
h) impartire tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'Associazione nei limiti dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea sociale;
i) conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
h) stipulare accordi di pubblicità e sponsorizzazione o quanto possa favorire un miglioramento dell'Associazione.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario e messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee da Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

ART.8- Cariche Sociali

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'Associazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce, con eguali poteri quando necessario. Il Segretario collabora alla gestione dell'Associazione, cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi. Nessun componente il Consiglio può ricoprire la medesima carica in altra ASD nel medesimo Ente.

ART.9-Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono gli stessi scopi sportivi dell'Associazione o a fini di utilità pubblica sentendo l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 662/96.

ART.10-Statuto/Regolamenti

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono sempre essere approvati dall'Assemblea.

ART.11-Collegio Arbitrale

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito, i componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno ciascuno dalle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati, nonchè l'Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sia d'ora a qualsiasi impugnativa di lodo arbitrale.

ART.12-Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, allo Statuto ed ai Regolamenti del CONI e dell'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza ed alle normative vigenti in materia di Associazione in quanto applicabili.
Letto, approvato e sottoscritto in San Donà di Piave il 19/03/2014.